



**COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

**Approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 24 del 21 maggio 1998**

Via Castello, 14 26020 - Genivolta (CR)
Tel. 0374 / 68522 - Fax 0374 / 68862
C.F. e P.IVA 00310060199
info@comune.genivolta.cr.it



**COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA**

**TITOLO I° IL CONSIGLIO COMUNALE CAPO I°
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art. 1 Funzioni e poteri**
- Art. 2 Entrata in carica dei Consiglieri**
- Art. 3 Primo adempimento del Consiglio**
- Art. 4 Decadenza e dimissioni dalla carica dei Consiglieri**

CAPO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 5 Sede riunioni consiliari**
- Art. 6 Sessioni**
- Art. 7 Convocazione e deposito atti**
- Art. 8 Sedute di prima e seconda convocazione**
- Art. 9 Presidenza e adempimenti preliminari delle sedute consiliari**
- Art.10 Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari**
- Art. 11 Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno**
- Art. 12 Questioni pregiudiziali e sospensive**
- Art. 13 Fatto personale**
- Art. 14 Dichiarazione di voto**
- Art. 15 Verifica del numero legale**
- Art. 16 votazione numero legale per la validità delle deliberazioni**
- Art.17 Verbalizzazione seduta**
- Art. 18 Ordine durante le sedute**

CAPO III – PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 19 Diritto alla informazione dei consiglieri**
- Art. 20 Interrogazione**
- Art. 21 Mozioni**

CAPO IV GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- Art. 22 Gruppi consiliari**
- Art. 23 Conferenza dei capigruppo**

CAPO V – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 24 Commissioni consiliari permanenti**
- Art. 25 Composizione, insediamento e funzioni commissioni**



**COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA**

TITOLO II – LA GIUNTA COMUNALE - CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 26 Funzioni e poteri

Art. 27 Ineleggibilità ed incompatibilità

Art. 28 Durata in carica della Giunta-Dimissioni, surrogazioni e decadenza

Art. 29 Revoca del Sindaco, della Giunta e degli Assessori

CAPO II –ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 30 Attività della Giunta

Art. 31 Funzionamento ed organizzazione della Giunta

Art. 32 Adunanze, convocazioni e deliberazioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Disposizioni finali



COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

TITOLO I° IL CONSIGLIO COMUNALE CAPO I° DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 01 Funzioni e poteri

1. Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto rappresenta la collettività comunale; determina sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune di Genivolta e ne controlla l'attuazione.

Adempie inoltre alle funzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato.

Art. 02 Entrata in carica dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano in carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 03 Primo adempimento del Consiglio

1. Nella sua prima seduta il Consiglio Comunale procede, subito dopo la convalida degli eletti e alle eventuali surroghe e con la procedura e modalità di cui all'art. 17 dello Statuto, all'approvazione del documento di indirizzi generali di governo su proposta del Sindaco formulata unitamente alla comunicazione da parte dello stesso dei componenti della giunta e del Vicesindaco.

2. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e il relativo avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 04 Decadenza e dimissioni dalla carica dei Consiglieri

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla Legge.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria del consiglio.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

5. Sull'istanza si pronuncia il consiglio comunale in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.



COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate per iscritto e indirizzate al Consiglio Comunale per il tramite del Segretario Comunale. Il Consiglio Comunale procede, nei termini di cui ai sensi dell'art. 21 dello Statuto alla relativa surrogazione.

CAPO II° ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMIUNALE

Art. 05 Sede riunioni consiliari

1 Il Consiglio Comunale si riunisce nella propria sede. Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro su determinazione del Sindaco che deve informarne i consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 06 Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo.
3. In tutti gli altri casi si riunisce in sessione straordinaria.
4. Per imprevedibili e comprovate necessità la sessione può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

Testo PRECEDENTE Art. 07 Convocazione e deposito atti

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. La convocazione dei consiglieri è effettuata con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale il quale deve rilasciare formale dichiarazione di notifica.
3. L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo raccomandata o telegramma, a seconda dei casi. Consiglieri residenti fuori dal Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non abbiano fatto formale comunicazione al Segretario Comunale.
4. Per le sessioni ordinarie l'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio in luoghi aperti al pubblico e notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. Per le riunioni straordinarie il relativo avviso con allegato ordine del giorno e nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere notificato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
6. Per le sessioni d'urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.
7. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.



COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

8. Il consiglio comunale deve essere riunito ferma restando sempre la esclusiva competenza del sindaco in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al comune.

In tal caso la riunione del consiglio deve avere luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda. Entro lo stesso termine il consiglio comunale deve essere convocato su proposta del Revisore - del conto ai sensi art. 45 dello Statuto.

In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.

9. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno, contestualmente alla notifica ai Consiglieri deve essere partecipato all'eventuale Assessore scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio e al Prefetto.

10. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale sono depositate, almeno ventiquattro ore prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al suo esame, presso la Segreteria del Comune.

11. Nell'avviso di prima convocazione del consiglio comunale può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

12. Il Consiglio Comunale, per particolari materie, può essere convocato dal Sindaco, in "seduta aperta" alla partecipazione e agli interventi di estranei al Consiglio. Tali sedute saranno disciplinate al Presidente nel rispetto, ove possibile, del presente Regolamento.

**TESTO RIFORMULATO Modificato con deliberazione C.C N.2 DEL 03/09/2019
CON VIGENTE**

ART. 7 CONVOCAZIONE E DEPOSITO ATTI

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.

2. La convocazione dei consiglieri è effettuata con avvisi scritti da recapitare al domicilio o tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo dagli stessi indicato o tramite fax al numero dagli stessi indicato. Nel caso il consigliere non possieda un indirizzo PEC, l'avviso viene inviato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal consigliere stesso. In questo caso questi darà comunicazione all'ufficio comunale di provenienza della mail, dell'avvenuta ricezione, entro 24 ore. In caso di mancato riscontro o di convocazioni d'urgenza o di seconda convocazione, effettuate 24 ore prima della riunione, l'avviso verrà recapitato al domicilio, fermo restando il computo dei giorni di preavviso a decorrere dalla data della mail.

3. L'avviso di convocazione ai Consiglieri residenti fuori dal Comune viene spedito esclusivamente attraverso i sistemi informatici sopra indicati, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune o non abbiano fatto formale comunicazione al Segretario Comunale.

4. Per le sessioni ordinarie l'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio in luoghi aperti al pubblico e notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

5. Per le riunioni straordinarie il relativo avviso con allegato ordine del giorno e nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere notificato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

6. Per le sessioni d'urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.



COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

7. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.

8. Il consiglio comunale deve essere riunito ferma restando sempre la esclusiva competenza del sindaco in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al comune.

In tal caso la riunione del consiglio deve avere luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda. Entro lo stesso termine il consiglio comunale deve essere convocato su proposta del Revisore - del conto ai sensi art. 45 dello Statuto.

In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.

9. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno, contestualmente alla notifica ai Consiglieri deve essere partecipato all'eventuale Assessore scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio e al Prefetto.

10. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale se non depositate, almeno ventiquattro ore prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al suo esame, presso la Segreteria del Comune.

11. Nell'avviso di prima convocazione del consiglio comunale può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

12. Il Consiglio Comunale, per particolari materie, può essere convocato dal Sindaco, in "seduta aperta" alla partecipazione e agli interventi di estranei al Consiglio. Tali sedute saranno disciplinate al Presidente nel rispetto, ove possibile, del presente Regolamento."

Art. 08 - Sedute di prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità della adunanza, l'intervento di quattro consiglieri.

3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare seduta di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta.

4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 7.

5. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

6. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze:



COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

- a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado abbiano interesse;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

7) Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti su proposta del Presidente dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti nei termini e nei modi di cui al precedente art. 7.

Art. 09 Presidenza e adempimenti preliminari delle sedute consiliari

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale. In caso di assenza o obbligo di astensione viene sostituito dal Vice Sindaco nel caso questi sia un Consigliere Comunale
2. Il Presidente, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritenga utile e necessario o che in qualche modo possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.
3. Il Presidente comunica poi l'avvenuto deposito agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita che ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Dopodiché i verbali sono posti in votazione dell'assemblea per scrutinio palese.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.
5. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o/e richieste su argomenti non all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono previamente informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 10 - Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche fatta eccezione per i casi in cui con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art.11 – Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno

1. I Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Presidente dell'assemblea dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Sindaco, Assessore o Consigliere preposto alla materia trattata.
2. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
3. Gli appartenenti all'assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento eccetto che per dichiarazione di voto per fatto personale, per richiami al regolamento all'ordine del giorno.
4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:



COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

- a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il bilancio di previsione e il conto consuntivo, gli indirizzi generali di governo e la mozione di sfiducia per il Sindaco e la Giunta comunale;
 - b) i dieci minuti negli altri casi.
5. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può toglierli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
6. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi; può a suo insindacabile giudizio, toglierli la parola se quello, per due volte invitato, persista nel atteggiamento.
7. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il testo va dato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
8. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
9. La inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Su determinazione del presidente in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.
11. In tali casi la fase consiliare comprendente gli interventi dei tecnici ed esperti è da considerarsi "aperta" come previsto dall'art. 7 comma 12 del presente Regolamento.

Art. 12 Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
2. Le questioni di cui al comma 1 che precede sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione. Questa prosegue solo se il consiglio le respinga a maggioranza. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il consiglio decide sulla scadenza della stessa.
4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
5. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
6. Ove il Consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 13 Fatto personale



COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta od anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e il Presidente decide se il fatto stesso non sussiste. Ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 14 Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione ciascun consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 15 Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione deve sciogliere la seduta.

Art. 16 Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni

1. I Consiglieri votano o per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi apposita urna.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi in cui richiesta una maggioranza qualificata.
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.Terminate le votazioni il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori da lui designati in apertura di seduta, di cui uno in rappresentanza della minoranza se presente, ne riconosce e proclama l'esito.
6. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
7. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.



COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

Art. 17 Verbalizzazione seduta

1. Ai sensi dell'art 31 dello Statuto il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione anche del personale necessario e di eventuale impianto di registrazione, con l'obbligo di astenersi da tali funzioni nei casi previsti dall'art. all'art. 279 del R.D. 383/1934.

2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere per sunto i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, gli eventuali astenuti con indicazione del nome e cognome dei Consiglieri contrari o astenuti sulla proposta. Ogni Consigliere ha diritto all'integrale ed allegazione al verbale del proprio intervento purché ne presenti copia scritta.

3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 Ordine durante le sedute

1. Al presidente dell'assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del consiglio comunale.

2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri.

3. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente.

Se, nonostante il richiamo, il consigliere continua nel suo comportamento di turbativa, il Presidente propone al consiglio l'esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo delle sedute. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula il Presidente sospende la seduta.

4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri ed è ammesso ad assistere alle Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

5. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.

7. Nei casi previsti al comma 3 e comma 6 del presente articolo, il Consiglio si intende aggiornato al giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta.

CAPO III°

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 19 - Diritto all'informazione dei consiglieri



COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

1. In esecuzione dell'art. 20 dello Statuto i Consiglieri hanno diritto di ottenere notizie ed informazioni espletamento del proprio mandato.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere, debitamente autorizzati dal Segretario e dal responsabile di servizio competente, dagli Uffici del comune, dagli Enti e dalle Aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.
3. Si applicano altresì le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale per l'accesso degli atti e documenti amministrativi.

Art. 20 Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto anche per sapere se e quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta Comunale abbiano adottato o intendano adottare in relazione allo specifico fatto.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al sindaco da uno o più Consiglieri Comunali. Possono essere presentate anche in corso di seduta consiliare e della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa.
3. Nel caso in cui il consigliere richieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal Consiglio Comunale, la stessa verrà inserita nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio utile dopo la data della Presentazione, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla stessa.
4. Il Consigliere Comunale può altresì richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso il Sindaco o gli Assessori tenuti alla risposta debbono formularla entro 30 giorni dalla data di presentazione.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore e non possono avere durata superiore a dieci minuti. Possono dar luogo a replica da parte del solo interrogante e la replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
6. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
7. Qualora l'interrogante non si trovi presente alla lettura della sua domanda, questa si intende decaduta, salvo che il presentatore sia assente giustificato. La domanda stessa si intenderà decaduta se il presentatore non sarà presente alla seconda lettura che avverrà in una successiva seduta. Lo svolgimento non può occupare, di norma, complessivamente più di un'ora per seduta.

Art. 21 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto ad una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Sindaco e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla stessa.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.



COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti un consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto per una durata non superiore a cinque minuti.
5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a cinque minuti.
6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
7. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
8. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno alternativi o volti a o rafforzarne il contenuto o a portare all'esterno i pronunciamenti dell'organo consiliare.
9. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione ed anch'essi si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO IV GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 22 Gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri, che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo.
3. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale, il Gruppo consiliare procede alla nomina del Capogruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della composizione del Gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del Capogruppo, ogni Gruppo consiliare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.
4. Della costituzione e modifica dei Gruppi nonché della nomina o sostituzione dei Capigruppo viene data comunicazione dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta successiva al verificarsi delle singole fattispecie.

Art. 23 Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è composta da tutti i Capigruppo consiliari. Ad essa partecipa in rappresentanza della Giunta il Sindaco o suo delegato. E' convocata dal Sindaco nei casi previsti dalla legge, Statuto e Regolamenti ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo. Funge da verbalizzante il Segretario Comunale suo delegato.
2. La conferenza dei capigruppo è altresì preventivamente convocata nel caso di nomina di Commissioni che leggi speciali non attribuiscono alla competenza del Consiglio Comunale e che, ai



COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

sensi dell'art. 35 legge 8 giugno 1990 n. 142, sono di competenza della Giunta Comunale. Su tale argomento la conferenza dei Capigruppo formula alla giunta le proprie proposte.

3. Nel caso che nelle Commissioni di cui al comma precedente vi sia obbligo di presenza di uno o più rappresentanti della maggioranza e minoranza consiliare, i relativi Capigruppo debbono depositare le designazioni per iscritto che, unitamente al verbale della seduta, saranno inviate alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza.

4. Qualora non sia possibile procedere alla nomina delle Commissioni di cui al comma che precede per carenza di designazione, la Conferenza è riconvocata entro dieci giorni dalla seduta precedente con invito ai capigruppo di deposito delle designazioni di competenza. Nel caso in cui non si addivenga ugualmente alla designazione provvede la Giunta Comunale nel rispetto del dettato legislativo inerente la posizione della Commissione.

5. Gli atti della Giunta Comunale inerenti la nomina delle Commissioni di cui ai commi che precedono comunicati ai Capigruppo Consiliari.

CAPO V COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 24 Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può articolarsi in Commissioni permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con competenze per determinate materie. Il presente Regolamento disciplina i poteri l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

2. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti di cui non facciano parte, senza diritto di voto.

3. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno esclusivamente poteri referenti consultivi.

4. E' facoltà del Consiglio Comunale costituire, al proprio interno, Commissioni speciali o temporanee di indagine sull'attività amministrativa per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici regolandone di volta in volta i compiti nominandole a maggioranza assoluta dei propri membri e nel rispetto della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

Art. 25 Composizione insediamento e funzionamento Commissioni

1. Se non espressamente e diversamente stabilito, le Commissioni sono composte da n. 5 Consiglieri (di cui n. 2 in rappresentanza della minoranza).

2. Le Commissioni Consiliari sono costituite dal Consiglio Comunale che prende atto delle designazioni dei gruppi.

3. La commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente. La elezione avviene con votazioni a scrutinio palese. E' eletto presidente il Commissario che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.

4. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

5. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco.



COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari pari alla metà più uno dei componenti la Commissione.
7. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei Presenti espressi a scrutinio palese.
8. Il Segretario della Commissione è il Segretario Comunale o un dipendente delegato dallo stesso. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
9. Sulla pubblicità delle sedute delle Commissioni si applica quanto previsto per le sedute del Consiglio comunale di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

TITOLO II° LA GIUNTA COMUNALE - Capo I° DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 26 Funzioni e poteri

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed è l'organo di gestione e attuazione degli indirizzi generali di governo del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto esercita le funzioni e compie e adotta tutti gli atti conferitigli dalla legge e quelli che le leggi e lo Statuto non abbiano espressamente attribuito al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
4. Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
5. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

Art. 27 Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica del Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.
2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.

Art. 28 Durata in carica della Giunta Dimissioni, surrogazioni e decadenza

1. La Giunta, nominata dal Sindaco, decade in caso di decesso, impedimento permanente, di rimozione o dimissione del Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio. La giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale e le funzioni del Sindaco, fino alle predette elezioni sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni da Assessore vanno presentate per iscritto al sindaco e dal Segretario Comunale perché ne l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'ente.



COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

3. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta Comunale unitamente a quella del Sindaco.

Art. 29 Revoca del Sindaco, della Giunta Comunale e degli Assessori

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni di tali organi.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e, se approvata, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. La mozione va presentata al Sindaco e al Segretario Comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente e per la comunicazione agli Assessori e ai Capigruppo consiliari. La mozione di sfiducia, a cura del Sindaco, è posta in discussione dal Consiglio Comunale non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai trenta minuti.
6. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai trenta minuti un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto per una durata non superiore a cinque minuti.
7. Il Consiglio Comunale prima di discutere e votare la mozione di sfiducia non può procedere all'esame di alcun altro oggetto.
8. Il Sindaco può revocare in ogni momento uno o più Assessori. Della revoca viene data motivata comunicazione al Consiglio Comunale unitamente alla nomina dei sostituti.

CAPO II° ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 30 Attività della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco e la sua attività deliberativa è collegiale.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
3. La Giunta riferisce almeno annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali - e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 31 Funzionamento ed organizzazione della Giunta



COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

1. Il Sindaco assegna a ciascun Assessore funzioni ordinate organicamente per materia. La disposizione sindacale è effettuata per iscritto e comunicata al Consiglio. Allo stesso modo la variazione della attribuzione è comunicata al Consiglio Comunale.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il vicesindaco nominato ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sostituisce il Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicesindaco assume le funzioni l'altro componente la Giunta Comunale.

Art. 32 Adunanze, convocazioni e deliberazioni

1. La Giunta Comunale si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.

2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del palazzo comunale ma, per provate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.

3. E' convocata dal Sindaco che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta che la presiede.

4. La Giunta Comunale delibera a maggioranza assoluta dei voti.

5. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la maggioranza dei componenti la Giunta in carica.

6. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Su determinazione del Presidente, in occasione della trattazione di oggetti in particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.

7. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi per oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado, abbiano interesse. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle Aziende istituzioni e Società dipendenti o costituite dal Comune medesimo.

8. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

9. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

10. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art. 35 della legge 8 giugno 1990 n. 142 così come modificato dalla legge 25 marzo 1993 n. 81 e dalla legge 15.5.1997 n. 127.

11. Adotta in caso di urgenza le deliberazioni riguardanti le variazioni di bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi all'adozione ai sensi dell'art. 32 - legge 8 giugno 1990, n. 142.

12. In caso di urgenza le deliberazioni della Giunta Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

13. Il Segretario Comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni che debbono contenere il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, gli eventuali astenuti con l'indicazione del nome e cognome degli assessori contrari o astenuti.

14. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e del motivo del medesimo.

15. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale.



**COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA**

TITOLO III° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

1. Il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale in attuazione dell'art. 21 dello Statuto e art. 5 giugno 1990 n. 142, disciplina il funzionamento degli organi collegiali del Comune, alle fattispecie non regolate dalla legge.

2. Ogni modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.